

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4870}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONUCCI, FRASSON, CILIBERTI, ORSENIGO, RIGHI, FERRARI BRUNO, SAVIO, PERANI, BATTAGLIA PIETRO, RABINO, FERRARI WILMO, GELPI, ARTESE, NUCCI MAURO, AGRUSTI, GREGORELLI, VITO, QUARTA, LOIERO, MANCINI VINCENZO, SAPIENZA, VECCHIARELLI, MARTUSCELLI, CARRUS, BERTOLI, BALESTRACCI, BORTOLAMI, PISICCHIO, MANFREDI, LIA, TARABINI, BORRUSO, AZZOLINI, ORSINI GIANFRANCO, ARMELLIN, SARETTA, DAL CASTELLO, CIMMINO, TORCHIO

Presentata il 6 giugno 1990

Disciplina dell'attività di gelateria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attività imprenditoriali di produzione e commercializzazione di prodotti e di generi di gelateria, con specifico riferimento alle imprese del settore artigiano, allo stato della legislazione vigente si trovano in una situazione di grave incertezza, soprattutto a causa dei problemi di interpretazione delle norme esistenti, che spesso hanno provocato pesanti conflitti in via amministrativa e giurisdizionale.

I dubbi di interpretazione attengono all'esatta configurazione dell'attività di produzione e vendita al dettaglio del ge-

lato, con particolare riguardo al rapporto intercorrente con le attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel panorama attuale le attività di produzione e vendita del gelato vengono svolte in forme diverse a seconda della rispettiva categoria di appartenenza.

Da un lato i pubblici esercizi, nello svolgimento delle proprie attività di somministrazione, al fine di integrare i servizi prestati alla clientela, estendono la loro sfera di attività al campo della produzione del gelato per poter sommini-

strare il gelato prodotto alla clientela stessa nell'ambito di locali appositamente attrezzati per il consumo sul posto.

D'altro lato, l'attività di produzione e commercializzazione del gelato viene esercitata da imprese, pressoché esclusivamente di natura artigiana, che vendono — e non somministrano — al pubblico i propri prodotti nell'ambito degli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, senza alcuna effettiva attrezzatura che possa consentire alla clientela, anche in misura minima o parziale, la diretta consumazione sul posto.

Considerato che nella situazione attuale sussistono gravi difficoltà interpretative circa la corretta sfera di applicazione delle norme vigenti, risulta necessario definire con chiarezza, sul piano sostanziale, l'attività imprenditoriale di produzione e commercializzazione di generi di gelateria. Tale attività, in base all'interpretazione prevalente delle norme vigenti, non rientra nel campo della somministrazione al pubblico ma assume la configurazione primaria di attività produttiva seppure strettamente collegata ad una conseguente attività di commercializzazione e, quindi, di vendita al minuto dei relativi prodotti.

Al fine di delineare in un'ottica coerente la questione occorre muovere da un presupposto normativo indicato dalla legge-quadro per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443) in base alla quale un'impresa artigiana di gelateria, in possesso dei requisiti di qualifica previsti dalla legge e regolarmente iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane, può avere come unico e coerente oggetto lo svolgimento di un'attività di produzione e di commercializzazione dei propri prodotti.

Al riguardo va precisato, in via preliminare, che lo svolgimento di attività commerciale nell'ambito dell'impresa non è idonea, di per sé, a snaturare la qualifica artigiana, ove si tratti dei beni di produzione propria e la vendita venga effettuata nei locali di produzione di confezione o in quelli ad essi contigui. Tale norma ha espressamente codificato un

principio delineato ad opera della giurisprudenza, in base al quale si è ritenuto che la vendita del prodotto possa avvenire anche in un locale diverso rispetto a quello strettamente e tecnicamente adibito alla produzione, a condizione che esso rientri in un complesso aziendale unitario da intendere come luogo di produzione in senso lato.

La seconda precisazione preliminare discende dall'articolo 5 della legge-quadro, in base al quale nei confronti delle imprese artigiane che svolgono attività di produzione e vendita di propri prodotti nei locali di produzione ed in quelli contigui non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina delle attività commerciali.

Volendo esemplificare circa le modalità di vendita dei propri prodotti alimentari da parte delle imprese artigiane, risulta di particolare utilità e significato prendere in esame la situazione esistente nel comparto della gelateria artigiana.

La vendita dei propri prodotti di gelateria può avvenire con tre diverse modalità:

vendita alla clientela di gelati confezionati, pronti per la commercializzazione;

vendita di gelateria per asporto in appositi contenitori da utilizzare all'atto del frazionamento;

vendita del gelato, previo frazionamento, con l'uso di coni, cialde, bicchierini atti a consentirne il consumo.

Nelle tre fattispecie indicate, oltre al bene di produzione propria — il gelato —, vengono utilizzati anche beni non direttamente prodotti — come ad esempio la carta, i cartoncini ed i vassoi utilizzati per il gelato confezionato, i contenitori di plastica, polistirolo o altro per il gelato da asporto; i coni, le cialde, le coppette ed i bicchierini per la fornitura dei gelati « da passeggio ».

Si tratta comunque di beni a destinazione semplice che assolvono ad una funzione strumentale ed accessoria rispetto all'esercizio dell'attività principale dell'impresa artigiana e che risultano necessari ed indispensabili per consentire lo svolgimento dell'attività diretta alla produzione ed alla commercializzazione del proprio prodotto alimentare.

Tale valutazione è legittimata dalla formula dell'articolo 3 della legge-quadro, in base alla quale viene espressamente ammesso lo svolgimento di attività di natura commerciale a condizione che risulti strumentale ed accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

In tale ottica la utilizzazione di detti beni risulta indispensabile al fine di consentire una compiuta commercializzazione del bene alimentare di propria produzione il quale, per sua stessa natura e consistenza, si presta ad essere fornito esclusivamente con il supporto dei beni indicati.

Dalle considerazioni svolte discende che le attività di vendita dei generi di gelateria di propria produzione effettuata secondo le modalità indicate da parte di imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo non può in alcun caso configurarsi come attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti.

Va chiaramente evidenziato al riguardo che, sul piano interpretativo, in forza delle norme vigenti un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti può configurarsi esclusivamente in un'attività di vendita effettuata all'interno di locali appositamente predisposti e dotati di un idoneo allestimento di infrastrutture per la consumazione sul posto, tramite attrezzature, tavoli, sedie, banconi o altro impianto simile: detta attività di somministrazione si realizza pertanto esclusivamente in locali appositamente resi idonei per accogliere il pubblico e servirlo, definibili in quanto tali come « pubblici esercizi », e non può in alcun modo configurarsi nella fattispecie di un laboratorio artigiano di gelateria iscritto all'albo delle imprese artigiane, che provveda a vendere il proprio prodotto alla

clientela senza alcuna struttura o attrezzatura per la somministrazione.

In definitiva la vendita dei generi di gelateria da parte delle imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora sia effettuata nei riguardi della clientela con mezzi strumentali che si rivelino necessari, oltre che idonei a consentire la cessione della porzione di gelato al cliente e la consumazione del prodotto quali cialde, coni, coppette, bicchierini di carta, plastica e cucchiaini, non può essere configurata come attività di somministrazione al pubblico di alimenti e, in quanto tale, non può essere sottoposta alle prescrizioni attinenti all'iscrizione al Registro degli esercenti al commercio ed alla relativa autorizzazione amministrativa (legge n. 426 del 1971), nonché alla cosiddetta autorizzazione di polizia amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ex licenza di pubblica sicurezza di cui al testo unico di pubblica sicurezza).

La linea interpretativa rappresentata tuttavia viene seriamente contrastata da valutazioni interpretative contrarie, a nostro avviso del tutto incongruenti, che tendono a ricondurre comunque le attività artigiane sopra citate di produzione di generi alimentari nella sfera delle attività di somministrazione proprie dei pubblici esercizi.

I contrasti interpretativi maggiori attingono alla distinzione fra attività artigiana di produzione e vendita di gelato ed attività di somministrazione al pubblico del gelato da parte dei pubblici esercizi.

La questione è insorta in diverse zone a causa di numerosi accertamenti avviati dai comuni, con diffide e sanzioni, accompagnate spesso da sanzioni ed ordinanze di chiusura dei laboratori, a carico delle imprese artigiane di gelateria, accusate di esercitare una attività di somministrazione al pubblico senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa e della licenza comunale di polizia (ex licenza di pubblica sicurezza); la questione è ancor più aggravata dalla nota

sentenza del Consiglio di Stato del 13 febbraio 1987 che si pone in un'ottica interpretativa del tutto incompatibile e contrastante rispetto alle valutazioni prevalenti sostenute dalla giurisprudenza di merito, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dagli UPICA (uffici provinciali industria, commercio, artigianato).

Detta sentenza ritiene che la vendita di gelato da parte delle imprese di gelateria artigianale regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora sia effettuata nei riguardi della clientela con mezzi che si rivelino idonei alla consumazione immediata del prodotto, quali cialde, coni, coppette, bicchieri di carta, plastica e cucchiaini, sia da configurare come attività di somministrazione al pubblico di alimenti e che, in quanto tale, debba essere sottoposta alle prescrizioni attinenti all'iscrizione al registro degli esercenti al commercio ed alla relativa autorizzazione amministrativa (legge n. 426 del 1971), nonché alla cosiddetta autorizzazione di polizia amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ex licenza di pubblica sicurezza di cui al testo unico di pubblica sicurezza).

La sentenza, che si ricollega ad una situazione particolare di complessa interpretazione, e che basa il proprio assunto senza tenere conto del travisamento dei fatti, della contraddittorietà e dell'errore sui presupposti della sentenza di primo grado del TAR, ponendosi, in particolare, in senso contrario rispetto ad un precedente giudicato pronunciato fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, risulta del tutto insolita ed in un'ottica incomprensibilmente contrastante rispetto alle interpretazioni prevalenti rese sia in numerosi casi dalla giurisprudenza, sia in sede amministrativa, con specifico riferimento a quanto espressamente previsto in un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986 sulla disciplina del commercio.

Al fine di comporre i contrasti di interpretazione sopra richiamati risulta, dunque, necessario provvedere all'appro-

vazione di una proposta di legge organica che riconosca con chiarezza la legittima configurazione delle imprese artigiane di gelateria in un'ottica autonoma e del tutto differenziata rispetto al settore delle attività di somministrazione, stabilendo i presupposti ed i requisiti necessari per il relativo esercizio imprenditoriale.

La seconda questione che ha alimentato la contesa dei gelatieri, attiene agli orari di chiusura, che per i pubblici esercizi dotati di laboratorio di gelateria o, comunque, con una rivendita di gelati, risultano protratti fino alle ore notturne, mentre per la gelateria artigianale spesso vengono anticipati dalle Amministrazioni comunali alle ore serali (normalmente fino alle ore 20), provocando in tal senso un consistente pregiudizio economico e commerciale a carico della stessa categoria artigianale.

A fronte di una decisione del TAR del Piemonte che aveva accolto il ricorso di diversi gelatieri artigiani contro il comune di Torino per aver uniformato i relativi orari di vendita con quelli degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (e non già dei pubblici esercizi), la recente decisione del Consiglio di Stato (n. 152 del 13 febbraio 1990) ha affermato che la potestà regolatrice del comune in merito agli orari di vendita non è limitata ai soli esercizi commerciali al minuto ma si può estendere a tutte le attività di vendita al dettaglio, ivi comprese quelle esercitate dalle imprese artigiane che, oltre a produrre, vendono i beni di propria produzione.

Secondo il Consiglio di Stato, anche se la legge-quadro per l'artigianato esonera gli artigiani dagli obblighi di iscrizione al REC e di autorizzazione al commercio nelle fasi di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in quelli contigui e nella fornitura di quanto necessario per la prestazione del servizio e l'esecuzione dell'opera, ciò non è rilevante al fine di esonerare gli artigiani stessi dagli obblighi stabiliti dalla specifica legislazione vigente per lo svolgimento della relativa attività di vendita, con particolare riguardo a quella degli orari.

Il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, basandosi sulle norme legislative ed amministrative in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio, è partito da una premessa di sostanziale importanza: le attività di gelateria artigianale (produzione e vendita dei propri generi di gelateria) vendono al pubblico i propri prodotti e non svolgono un'attività di somministrazione; pertanto, ai fini degli orari, devono essere assoggettate ad orari uniformi rispetto a quelli degli esercizi commerciali con vendita al dettaglio (e non dei pubblici esercizi) appartenenti allo stesso settore merceologico, che nel caso in esame risultano appartenere alla tabella VII del commercio relativa ai generi di pasticceria e di gelateria.

In tale ottica risulta legittimo per il Consiglio di Stato accomunare gli orari di vendita delle gelaterie artigiane con quelli degli esercizi commerciali di pasticceria.

Anche se la sentenza del Consiglio di Stato risulta suscettibile di provocare conseguenze anche pesanti a carico delle gelaterie artigiane (che, attualmente, in mancanza di una specifica regolamentazione comunale sono legittimate a protrarre gli orari di apertura in senso analogo a quelli dei pubblici esercizi) dobbiamo, tuttavia, precisare e tener fermi alcuni punti:

1) la nuova sentenza del Consiglio di Stato è partita da una premessa di grande significato che, stranamente, sfugge alla valutazione degli organi di stampa che in questi periodi ne stanno parlando: l'attività di gelateria artigianale non è somministrazione ma consiste in attività di produzione e di vendita al dettaglio del proprio gelato; quindi ciò contraddice nettamente la precedente, contestata sentenza del Consiglio medesimo;

2) i comuni, in assenza di una specifica determinazione della regione relativa alle gelaterie, non hanno facoltà di adottare in modo autonomo e svincolato determinazioni restrittive in merito ai relativi orari; è la stessa legge nazionale che attribuisce alle regioni la potestà di de-

terminare gli orari delle attività di vendita al dettaglio ed i relativi criteri nell'ambito dei quali i comuni sono legittimati a regolamentare la materia in via amministrativa (legge 28 luglio 1971, n. 558; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 54; decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1983; articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121);

3) la legge nazionale consente alle regioni di escludere le pasticcerie (a cui possono ricondursi le gelaterie come settore merceologico) dall'applicazione delle norme in materia di orari di vendita (articolo 6 della legge 28 luglio 1971, n. 558).

In considerazione delle conseguenze del tutto contraddittorie cui si potrebbe andare incontro a livello territoriale, qualora i comuni e le regioni esercitassero diffusamente le loro rispettive potestà di regolamentazione e di programmazione in materia di vendita al dettaglio di generi di gelateria, risulta necessario definire il problema degli orari in modo omogeneo sul piano nazionale, stabilendo una uniformità di orari per tutte le imprese ed i pubblici esercizi che producano e vendano al dettaglio i propri prodotti di gelateria.

In tal senso, in primo luogo, risulta possibile tutelare contemporaneamente gli interessi della categoria delle imprese artigiane di produzione e vendita dei propri generi di gelateria, e della categoria specifica dei pubblici esercizi dotati di un proprio laboratorio di produzione di generi di gelateria, riconoscendo alle due categorie la legittima facoltà di adottare gli stessi orari di vendita. Tali categorie, infatti, ancorché appartenenti a due distinti settori economici (artigianato e com-

mercio), svolgono un'attività economica che nella fattispecie considerata (produzione e vendita del proprio gelato) risulta assolutamente identica e non può tollerare, pertanto, discriminazioni e restrizioni di orario nel rapporto con la clientela e con il mercato.

In secondo luogo, una uniformità di orari risulterebbe indispensabile per soddisfare in modo soddisfacente le vive esigenze della clientela la quale potrebbe giovare di una consistente e capillare distribuzione sul territorio di punti di vendita di generi di gelateria in un quadro di equilibrata pianificazione.

Si espongono brevemente le linee sostanziali della presente proposta.

L'articolo 1, oltre a definire il concetto di vendita al minuto di generi di gelateria di propria produzione, intendendosi con essa la cessione del prodotto a peso ovvero a monodose (in coni, cialde, bicchierini ed altri contenitori simili), pone in evidenza una chiara demarcazione fra il settore dell'artigianato e quello della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in conformità ai requisiti ed alle condizioni di cui alle rispettive sfere di disciplina.

In tal senso dovrà farsi una netta distinzione fra l'attività esclusiva di vendita al minuto del gelato di propria produzione, che rientra nella sfera di applicazione della legge-quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985), e l'attività di vendita al minuto del gelato di propria produzione effettuata, contemporaneamente a prodotti di altro genere non di propria produzione, nell'ambito dei locali dotati di attrezzature ed impianti idonei a consentire la consumazione sul posto, che rientra nella sfera di applicazione della legislazione relativa alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (leggi n. 426 del 1971 e n. 524 del 1974).

Per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita del gelato l'articolo 2 prevede appositi requisiti tecnico-professionali. A tale riguardo si dovrà realizzare un sistema di qualificazione professionale, che possa risultare in linea con l'assetto

istituzionale vigente rispettivamente per i due settori dell'artigianato e del commercio.

Schematicamente si può definire un sistema formativo parallelo che, pur garantendo l'acquisizione di una identica competenza professionale, si differenzia in due percorsi articolati in modo da armonizzarsi con la disciplina sostanziale dei due settori.

In tale ottica la proposta individua:

a) corso professionale avente ad oggetto l'attività di produzione del gelato, con conseguente facoltà di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in rapporto ai relativi requisiti di qualifica; i programmi dei corsi dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per il settore commerciale dei pubblici esercizi il medesimo decreto dovrà prevedere una integrazione dei programmi dei corsi professionali riconosciuti per il commercio e la somministrazione (di cui alla legge n. 426 del 1971) in rapporto alla produzione del gelato; ciò potrà consentire a coloro che intendono aprire un pubblico esercizio con il laboratorio di gelateria di seguire un unico corso di formazione;

b) pratica professionale come dipendente qualificato o collaboratore familiare addetto alla produzione ed alla vendita presso imprese di gelateria, per almeno due anni negli ultimi cinque; è prevista la conseguente facoltà di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mentre, qualora sussistano anche i requisiti professionali di pratica commerciale di cui alla disciplina del commercio e della somministrazione, il soggetto interessato avrà titolo all'iscrizione al REC;

c) superamento di apposito esame di idoneità; in tale ipotesi occorre distinguere fra due casi:

coloro che intendono aprire un pubblico esercizio con laboratorio di gelateria, devono superare, presso la commissione costituita alla camera di commercio, l'esame di idoneità per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti

e bevande (previsto dalla legge n. 426 del 1971) sostenuto anche su nozioni di carattere particolare sulla produzione, preparazione e conservazione del gelato, sulla base di quanto stabilito da apposito decreto ministeriale;

coloro che intendono esercitare un'impresa di produzione e vendita di gelateria, devono superare l'esame di idoneità presso una commissione apposita costituita secondo criteri analoghi a quella prevista dalla legislazione commerciale; tale commissione dovrebbe essere istituita presso le commissioni provinciali per l'artigianato, le quali hanno sede normalmente presso le camere di commercio, prevedendo la partecipazione di esperti in rappresentanza della categoria artigiana.

La normativa proposta, inoltre, prevede per coloro che già siano titolari di pubblici esercizi e che intendano ampliare l'attività alla produzione e vendita di gelateria, l'obbligo di frequentare un corso di integrazione professionale secondo il programma definito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In base all'articolo 3, in ogni comune dovrebbe essere istituita una commissione, con una rappresentanza paritetica di esperti delle organizzazioni di categoria dell'artigianato e dei settori del com-

mercio e della somministrazione, con il compito di esprimere parere obbligatorio per la regolamentazione comunale ed il rilascio del nulla-osta per l'apertura del laboratorio per la produzione e vendita al minuto di generi di gelateria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, l'esercizio dell'attività di produzione e vendita del gelato, sia come impresa artigiana sia nell'ambito di un pubblico esercizio, dovrà essere subordinato al rilascio di nulla-osta del sindaco, previo parere della commissione paritetica.

L'articolo 5 prevede l'applicazione uniforme degli orari a tutti i punti di vendita del gelato di propria produzione, con riferimento sia ai pubblici esercizi, sia alle imprese artigiane.

L'articolo 6, infine, prevede un sistema transitorio volto a riconoscere il nulla-osta a coloro che già esercitano l'attività alla data di entrata in vigore della legge.

Onorevoli Colleghi, sottoponiamo la presente proposta all'attenzione del Parlamento, esprimendo la più viva raccomandazione per una sollecita approvazione, in modo da definire in senso certo ed univoco le gravi difficoltà di interpretazione ed applicazione che attualmente rischiano di paralizzare l'attività produttiva delle gelaterie artigiane ed alimentano una penalizzante conflittualità nel settore commerciale della somministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sfera di attività).

1. L'attività di vendita al minuto di generi di gelateria di propria produzione è soggetta alle norme della presente legge.

2. Per vendita al minuto si intende la cessione del prodotto a peso o a monodose in coni, cialde, bicchierini ed altri contenitori simili.

3. Le imprese che svolgono l'attività di vendita di cui al comma 2 nei locali di produzione o ad essi contigui sono tenuti ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in conformità ai requisiti di qualifica ivi previsti.

4. Alle attività di vendita del prodotto effettuate nell'ambito dei locali dotati di attrezzature ed impianti idonei a consentire la consumazione sul posto, si applicano le norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524.

ART. 2.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. Per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita dei generi di gelateria, ivi compresi i laboratori privi di contatto diretto con il pubblico, fermi restando i requisiti previsti dalla disciplina sostanziale vigente per il commercio e l'artigianato, è richiesto il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgendo anche l'attività di produzione di generi di gelateria,

devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale ai sensi della vigente legislazione commerciale avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, integrato da materie relative alla produzione, preparazione, conservazione e vendita del gelato;

b) avere superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi della vigente legislazione commerciale, da sostenere anche su nozioni di carattere particolare attinenti alla produzione, preparazione, conservazione e vendita del gelato;

c) avere acquisito la pratica commerciale secondo le norme vigenti per l'esercizio delle attività di somministrazione, avendo prestato la propria opera in qualità di dipendente qualificato, o di collaboratore familiare, addetto alla produzione e alla vendita del gelato presso esercizi pubblici, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, coloro che intendono esercitare l'attività di produzione e vendita di generi di gelateria devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di qualifica conseguito al termine di apposito corso professionale ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, avente ad oggetto l'attività di produzione, preparazione, conservazione e vendita del gelato;

b) avere superato un esame di idoneità per l'esercizio professionale dell'attività di produzione, preparazione, conservazione e vendita dei generi di gelateria, da sostenere presso apposita commissione costituita presso la commissione provinciale per l'artigianato territorialmente competente, e composta secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5;

c) aver prestato la propria opera in qualità di dipendente qualificato, o di collaboratore familiare, addetto alla produzione e alla vendita presso imprese di gelateria o pasticceria o presso pubblici esercizi che svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande, e di produzione e vendita di generi di gelateria.

4. Coloro che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed intendono ampliare l'attività alla produzione e vendita di gelateria, qualora risulti compatibile con i criteri individuati dall'articolo 3, debbono frequentare con esito positivo un corso di integrazione professionale.

5. I programmi per lo svolgimento dei corsi e le materie d'esame di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono integrati i corsi professionali e le materie di esame previsti per le attività di somministrazione dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro che, oltre alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, intendono esercitare l'attività di produzione e vendita del gelato.

6. Il decreto di cui al comma 5 dovrà indicare, altresì, i criteri per integrare le commissioni d'esame di cui all'articolo 6, n. 1) della legge 11 giugno 1971, n. 426, con la partecipazione di esperti appartenenti alle categorie produttive delle attività di gelateria. Detto decreto dovrà stabilire, in senso analogo, i criteri per la composizione delle commissioni d'esame alla lettera b) del comma 3.

ART. 3.

(Regolamentazione comunale e nulla osta all'esercizio dell'attività).

1. Al fine di assicurare una razionale localizzazione dei punti di vendita al mi-

nuto dei generi di gelateria di propria produzione, i comuni, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 4, determinano con apposito regolamento congrue distanze minime fra i medesimi, tenuto conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, anche in rapporto a località ad economia turistica, con riferimento a zone urbane omogenee.

2. L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato al nulla osta del sindaco rilasciato, previo parere della commissione di cui all'articolo 4 nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 e dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, ferma restando l'osservanza del regolamento di polizia urbana, annonaria, delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

ART. 4.

(Commissioni comunali).

1. Ai fini di esprimere parere obbligatorio per la regolamentazione comunale e per il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 3, le commissioni previste ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come integrate ai sensi del terzo comma dell'articolo 2, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono ulteriormente integrate con un numero di esperti della categoria della produzione di gelateria, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, in modo da garantire una composizione paritetica fra gli esperti degli esercenti delle attività commerciali e di somministrazione e gli esperti delle categorie produttive.

ART. 5.

(Orario di svolgimento dell'attività).

1. L'orario dell'attività di vendita dei generi di gelateria di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito con le modalità e ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciti attività di produzione e vendita di gelato in conformità alle norme vigenti e dimostri di essere in possesso della prevista autorizzazione sanitaria rilasciata dalle unità sanitarie locali per il laboratorio di gelateria, ha diritto di ottenere il nulla osta previsto dall'articolo 3, previa semplice istanza da presentare al sindaco entro un anno a decorrere dalla data predetta.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non verrà richiesto alcun adeguamento ai criteri di localizzazione previsti dall'articolo 3 e in caso di cessione o subentro nelle attività medesime verranno richiesti i soli requisiti professionali di cui all'articolo 2.

3. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso della licenza di somministrazione prevista dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e che intendono ampliare l'attività alla produzione e vendita del gelato entro due anni dalla medesima data, non sono soggetti alla regolamentazione comunale di cui al comma 1 dell'articolo 3.